

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 1-8865

Individuazione e nomina del soggetto gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio. D.ssa Loredana Annaloro.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto il D.lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

visto il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i;

visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 04/05/2011 avente ad oggetto: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";

visto il Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014, avente ad oggetto: "Divieto di transazioni della Pubblica Amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";

visto il DM 25 settembre 2015 emanato dal Ministero dell'Interno, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

viste le "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni" emanate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e pubblicate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) sul proprio sito in data 23 aprile 2018;

atteso che l'art. 35 del Decreto Legge n. 94/2014, comma 1 prevede il divieto di ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri, per i quali, non risulta possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o il controllo, rimanendo ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. Tale disposizione non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente;

considerato che il Decreto Legislativo n. 231/2007 ha inoltre imposto una serie di obblighi volti a garantire l'adeguata verifica dei titolari effettivi della società con cui si contrae e che ha altresì imposto alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita all'uopo presso la Banca d'Italia;

preso atto che il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno del 25/09/2015, ha provveduto, con l'Allegato A, ad indicare una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni e le pubbliche amministrazioni, in presenza di uno degli indici di anomalia, devono provvedere alla segnalazione all'UIF;

atteso che l'art. 6 del Decreto Ministeriale, in argomento, prevede altresì che le Pubbliche amministrazioni provvedano all'individuazione di un soggetto denominato "gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni e la relativa struttura organizzativa;

verificato che l'art. 7 del Decreto Ministeriale, in argomento, prevede le modalità attraverso cui provvedere alle segnalazioni alla UIF per via telematica, per il tramite del portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema on line;

considerato che l'art. 4 del Decreto Ministeriale, in argomento, ribadisce che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria;

dato atto che il "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

precisato che:

- il "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Dirigenti di Settore che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;
- il "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" provvede a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
- la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;
- il "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio", dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione inoltra, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;

verificato che la gestione delle attività sopradescritte, in ragione della loro specificità e congruenza, sono state ascritte unitariamente ed omogeneamente all'ambito di funzioni proprie di competenza del Settore "Trasparenza e Anticorruzione", la cui declaratoria è stata integrata con il provvedimento deliberativo della Giunta regionale n. 27-7730 del 19 ottobre 2018;

ritenuto di individuare il soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" nella figura del Responsabile del Settore "Trasparenza e Anticorruzione" citato;

preso atto che, con D.G.R. n. 19-8584 del 22/03/2019, è stata nominata quale nuovo Responsabile del Settore "Trasparenza e Anticorruzione" la dott.ssa Loredana Annaloro, a decorrere dal 1 aprile 2019, e che la stessa è in possesso dei requisiti per la suddetta nomina ed ha dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni ascritte al soggetto "Gestore" di che trattasi;

stabilito che il presente provvedimento venga trasmesso ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative e che venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al fine di garantirne la massima diffusione;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016;

per le motivazioni illustrate in premessa, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. di individuare la dott.ssa Loredana Annaloro, Responsabile del Settore “Trasparenza e Anticorruzione”, quale soggetto “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio”, ai sensi del D.lgs. 231/2007 e del DM 25 settembre 2015 di cui alla premessa;
2. di dare atto che il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
3. di precisare che:
 - il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Dirigenti di Settore che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;
 - il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” provvede a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
 - la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;
 - il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio”, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione inoltra, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;
4. di stabilire che il presente provvedimento venga trasmesso ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative e che venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al fine di garantirne la massima diffusione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)